



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
UFFICIO TRASPORTI



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA CON AUTOVETTURA**

SERVIZIO DI TAXI

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

Approvato con deliberazione

di C.P. (C.C.) n. 17 del 23.03.2010

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SECONDO LE SPECIFICHE TIPOLOGIE

Art. 3 – SERVIZIO DI TAXI

Art. 4 – SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 5 – AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 6 – COMPOSIZIONE E DURATA

Art. 7 – FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

CAPO III REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 8 – FIGURE GIURIDICHE

Art. 9 – TITOLI ABILITATIVI

Art.10 – REQUISITI MORALI

Art.11 – REQUISITI PROFESSIONALI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.12 – SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA

Art.13 – PERIODI DI ASPETTATIVA

Art.14 – TRASFERIMENTO DEL TITOLO PER ATTO TRA VIVI

Art.15 – TRASFERIMENTO DEL TITOLO PER CAUSA DI MORTE

Art.16 – CONFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art.17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

CAPO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.18 – NUMERO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art.19 – CONCORSO

Art.20 – BANDO

Art.21 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO

CAPO V MODALITA' DEL SERVIZIO

Art.22 – INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA'DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.23 – TAXI. ZONE DI STAZIONAMENTO

Art.24 – TAXI. TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

- Art.25** – TAXI. TURNI DI REPERIBILITA' PER SERVIZI DI EMERGENZA
- Art.26** – TAXI -TURNI INTEGRATIVI
- Art.27** – USO MULTIPLO DEL TAXI E FORME INNOVATIVE DI SERVIZIO
- Art.28** – SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI DI LINEA
- Art.29** – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- Art.30** – TRASPORTO DISABILI
- Art.31** – TARIFFE
- Art.32** – IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

CAPO VI CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE E DELLA RIMESSA

- Art.33** – RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
- Art.34** – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- Art.35** – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE
- Art.36** – TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
- Art.37** – CONTACHILOMETRI
- Art.38** – RIMESSA

CAPO VII COMPORAMENTO DEI CONDUCENTI E DEGLI UTENTI

- Art.39** – RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- Art.40** – OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI
- Art.41** – COMPORAMENTO DEGLI UTENTI
- Art.42** – RECLAMI

CAPO VIII ILLECITI E SANZIONI

- Art.43** – VIGILANZA SUL SERVIZIO
- Art.44** – SANZIONI
- Art.45** – DECADENZA
- Art.46** – EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art.47** – ANAGRAFE REGIONALE DEI SERVIZI TAXI E NCC
- Art.48** – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Art.49** – NORMA DI RINVIO
- Art.50** – ABROGAZIONI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di trasporto di persone con autovettura mediante servizi pubblici non di linea nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, dalla Legge Regionale 10 giugno 1996 n. 28, dal testo aggiornato e coordinato con la Legge regionale 15 giugno 2006, n.7 e dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, ad eccezione del caso specifico di cui ai successivi art. 30 comma 7 e art. 35 comma 3.

Art. 2 Definizione del servizio secondo le specifiche tipologie

1. Gli autoservizi pubblici non di linea con autovettura provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea con autovettura:
 - a) il servizio pubblico da piazza per il trasporto di persone e bagagli con autovettura, di seguito detto "**TAXI**";
 - b) il servizio di autonoleggio con conducente di autovettura, di seguito detto "autonoleggio con conducente" o indicato con la formula abbreviata "**N.C.C.**".
3. I veicoli da adibire al servizio di **TAXI** e di **N.C.C.** disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura per trasporto persone", così come definito dal D.Lgs 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada).

Art.3 Servizio di TAXI

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura immatricolata con destinazione d'uso per lo specifico servizio.
2. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo individuato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Servizio di autonoleggio con conducente (N.C.C.)

1. Il servizio di autonoleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse private.

Art. 5

Ambiti operativi territoriali

➤ **TAXI**

1. Con riferimento al servizio TAXI, la prestazione viene effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione ed è obbligatoria nell'ambito del territorio provinciale di Matera, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre tale limite, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 28.
2. Salva diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dall'utente medesimo.

➤ **NCC**

3. Le prenotazioni di trasporto e l'acquisizione della corsa per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Alle autovetture in servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i Taxi ed altri servizi pubblici.
5. L'acquisizione di traffico nel territorio comunale ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati dell'Unione Europea è consentita a condizione di reciprocità.

CAPO II

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art.6

Composizione e durata

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 21/1996 e dell'art. 2 della L.R. 28/1996 e L.R. 15 giugno 2006, n.7, il Comune di Matera istituisce la Commissione consultiva comunale relativa all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea.
2. La Giunta Comunale provvederà, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, alla nomina della predetta Commissione che sarà composta da:
 - ◆ il Dirigente dell'Ufficio Trasporti con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - ◆ un Funzionario dell'Ufficio Trasporti, o suo sostituto;
 - ◆ tre rappresentanti designati uno per ciascuna organizzazione di categoria dei tassisti e noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti a livello provinciale;
 - ◆ un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello provinciale;
 - ◆ un Funzionario del Corpo di Polizia Municipale, per le materie di competenza;

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del Settore Trasporti.

3. Le Organizzazioni e le Associazioni di cui al precedente paragrafo dovranno comunicare, contestualmente ai nominativi dei rappresentanti, un uguale numero di supplenti che saranno chiamati a sostituire i titolari momentaneamente impossibilitati.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati.
5. Il Presidente della commissione può, in caso di sua assenza e/o impedimento delegare le proprie funzioni ad altro membro titolare della Commissione.
6. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV° grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.
7. La Commissione dura in carica 5 anni.

Art. 7 Funzioni e funzionamento

1. La Commissione rilascia pareri obbligatori ma non vincolanti sulle seguenti materie:
 - organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al Servizio Taxi e di N.C.C.;
 - formazione e variazione di norme regolamentari;
 - bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
 - turni ed orari di servizio;
 - tariffe;

e viene altresì convocata ed informata preventivamente sulle sanzioni e i fermi.

Formula proposte ed esprime opinioni su eventuali altre problematiche di carattere generale del settore degli autoservizi pubblici non di linea.

CAPO III REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 8 Figure giuridiche

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 21 del 1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:
- a) impresa individuale di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta nell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. a, legge n. 21 del 1992);
 - b) impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale (art. 7, comma 1, lett. d, legge n. 21 del 1992);
 - c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli;
 - d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);
 - e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d) e, che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);
 - f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della citata legge.

Art. 9

Titoli abilitativi

1. L'esercizio del servizio di taxi e autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate dal Dirigente del Settore comunale competente, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica.
3. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente hanno validità illimitata ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 10
Requisiti morali

1. Non possono esercitare autoservizi pubblici non di linea di cui al presente Regolamento:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
 - b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
 - f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);
 - g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal decreto legge 144/2005, convertito dalla Legge 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a riabilitazione avvenuta.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una delle figure giuridiche di cui all'art. 8, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 11

Requisiti professionali e condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C., oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente articolo, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n.21 sezione autoveicoli della C.C.I.A.A. di Matera;
 - c) essere in possesso di patente cat. B o superiore e CAP (certificato di abilitazione professionale) di cat. B o superiore, in corso di validità, di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada);
 - d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non aver ceduto a terzi l'attività di taxi, o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell'atto di cessione dell'attività;
 - g) non essere già titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune di Matera o da altro Comune;
 - h) in caso di noleggio con conducente, aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - i) in caso di noleggio con conducente, avere la disponibilità della rimessa di cui all'art. 38;
 - j) non ricadere in una delle condizioni di inammissibilità per divieto di cumulo di cui al comma 3.
2. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti della locale Camera di Commercio è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Ogni licenza ed autorizzazione è riferita ad un solo veicolo. Non è ammesso, in capo al medesimo titolare di licenza taxi, inteso quale persona fisica, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con quella di noleggio da rimessa con conducente, anche se rilasciata da Comuni diversi.
4. E' consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% delle autorizzazioni che costituiscono l'organico.
5. E' altresì consentito, in capo ad uno stesso soggetto titolare della licenza per il servizio taxi, il cumulo con licenza limitata all'esercizio con natanti anche se rilasciata da Comune diverso.

6. In merito ai commi 1 e 3 il richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione da cui risulti la non titolarità cumulativa delle licenze e/o autorizzazioni di cui sopra.
7. La licenza o autorizzazione deve trovarsi permanentemente a bordo dell'autovettura allo scopo di certificarne, unitamente al libretto di circolazione, l'impiego dell'autovettura in servizio taxi o noleggio con conducente. A bordo del veicolo deve, altresì, essere custodito il certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti nonché, in caso di taxi, il tesserino munito di fotografia per l'accesso agli stabilimenti militari locali.
8. In caso di giustificati motivi, la licenza potrà essere sostituita da idonea certificazione provvisoria che verrà rilasciata dal competente Ufficio Comunale.
9. Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare della licenza/autorizzazione, o da un suo sostituto, oppure da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto sancito dall'art. 10 legge 21/92 e dal successivo art. 12 del presente Regolamento.
10. Il rilascio della licenza è subordinato alla idoneità delle autovetture utilizzate, alle esigenze del servizio, alle caratteristiche tipologiche di cui al Codice della Strada.

Art. 12

Sostituzioni e collaborazioni alla guida

1. In ottemperanza al disposto all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n.21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente articolo:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie, purché non superiore ai trenta giorni nell'anno solare;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel periodo di esercizio di incarichi, a tempo pieno, sindacali o pubblici effettivi;
2. In caso di sostituzione richiesta dal titolare di licenza taxi per fornire i servizi supplementari di turnazione integrativa, si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 26.
3. L'utilizzo del sostituto, qualora non sia collaboratore familiare, dovrà essere preventivamente comunicato al competente Ufficio comunale indicando il periodo di durata del rapporto di lavoro, che è regolato dalla vigente normativa. Copia del contratto di sostituzione alla guida dovrà essere trasmessa al predetto ufficio che verificherà la sua rispondenza alle esigenze del servizio pubblico.
4. L'attività dei collaboratori familiari, intesi per tali, il coniuge, i parenti del titolare entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, è subordinata all'iscrizione dei medesimi nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Tale attività deve essere preventivamente comunicata al competente Ufficio comunale indicando le modalità della prestazione che, comunque, non potrà superare il 50% delle ore settimanali previste per il titolare ad esclusione dei casi previsti **sub a), b), d) ed e)** e di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13
Periodi di aspettativa

1. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa che non può superare i 180 giorni nell'arco dell'anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.
2. Tale limite viene derogato nel caso di aspettativa dovuta a motivi di salute opportunamente certificati.

Art. 14
Trasferimento del titolo per atto tra vivi

1. Ai sensi dell'art. 9 Legge 21/92, le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, con provvedimento del Dirigente comunale competente, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché in possesso dei requisiti prescritti, purché il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione si perfeziona con atto recettizio pertanto il soggetto cui è trasferita la licenza dovrà dare comunicazione della propria volontà al competente Servizio comunale.
3. Ai titolari che abbiano trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per pubblico concorso e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 15
Trasferimento del titolo per causa di morte

1. In caso di morte del titolare la licenza o autorizzazione può essere trasferita ad uno dei seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti morali e professionali previsti:
 - a) uno degli eredi del titolare;
 - b) un soggetto individuato dagli eredi.
2. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale comunicano, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenuto decesso del titolare e dichiarano, in alternativa:
 - a) la volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente Regolamento. Tale dichiarazione, redatta a conclusione della successione, costituisce rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui agli articolo 10 e 11, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;
 - b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento;

- c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, fino al compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario;
 - d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione dell'attività ai sensi del presente regolamento.
3. Nel caso di cui al comma 2 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
 4. Nel caso di cui al comma 2 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali previsti, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento.
 5. Nel caso di cui al comma 2 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a dichiarazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius e di possedere i requisiti morali e professionali previsti. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata.
 6. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Art. 16

Conferimento dell'attività

1. Nei casi di cui all'art. 8 comma 4, in cui è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alle forme societarie ivi previste, il conferimento all'organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività da parte dello stesso. E' consentito rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo.
2. In caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente prima di un anno dal recesso.
3. Ai fini del conferimento è necessaria la seguente documentazione:
 - comunicazione scritta al Comune del conferimento;
 - certificato della C.C.I.A.A. competente per territorio attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
 - copia autentica dell'atto con cui viene conferita la licenza o l'autorizzazione.
4. Nel titolo abilitativo saranno riportate:
 - a) la data del conferimento;
 - b) la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

5. Nei casi di avvenuto conferimento agli organismi previsti ai punti c, d, e, f del comma 4 dell'art. 8, il tassista o noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione, in caso di recesso, quando sia trascorso almeno un anno dallo stesso; in caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il tassista o noleggiatore è reintegrato nella titolarità della stessa con effetto immediato, salvo i limiti previsti dal comma 3, art. 7 legge n. 21/92.

Art. 17 **Cessazione dell'attività**

1. Il titolare o l'erede che intenda cessare definitivamente l'attività deve presentare comunicazione scritta di rinuncia all'esercizio della medesima, allegando l'atto abilitativo (licenza, autorizzazione, tesserini e contrassegni), entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
2. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa in caso di rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 18 **Numero delle licenze ed autorizzazioni**

1. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al **capo II** e valutate le variabili socio-economico-territoriali di cui all'art. 2 L.R. 28/1996, stabilisce il numero delle licenze per l'esercizio dell'attività **di TAXI** e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività **di NCC** fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 48.

Art. 19 **Concorso**

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di apposito bando per titoli, indetto entro 6 mesi dalla disponibilità di una o più autorizzazioni previste dalla programmazione numerica di cui al precedente articolo o qualora la Giunta Municipale bandisca concorsi straordinari per il rilascio di licenze TAXI ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. b della L. 248/06.

Art. 20 **Bando**

1. Il testo del bando per l'assegnazione delle licenze TAXI e delle autorizzazioni NCC, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei requisiti e titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine entro cui deve essere obbligatoriamente iniziata l'attività in caso di assegnazione del titolo abilitativo.

2. Il bando è approvato con deliberazione della Giunta Municipale e viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Matera.

Art. 21

Assegnazione e rilascio del titolo abilitativi

1. Il Dirigente del competente ufficio comunale, con specifico atto dirigenziale, assegna la licenza/autorizzazione di esercizio ai vincitori della selezione.
2. Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'assegnatario, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e/o specificamente dal presente Regolamento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di noleggiatore è inoltre subordinato alla dimostrazione di disponibilità di adeguata autorimessa, entro 3 mesi dall'assegnazione, pena la decadenza.
4. L'assegnatario di licenza taxi sarà tenuto a garantire la prestazione completa dei turni sia in termini di orario sia di giornate lavorative settimanali secondo le modalità di cui al successivo capo V, pertanto eventuali altre attività lavorative svolte dal titolare non dovranno comportare la riduzione dell'impegno lavorativo di tassista in termini temporali.

CAPO V

MODALITA' DEL SERVIZIO

Art. 22

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione di nuova licenza TAXI o autorizzazione NCC o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo.
2. La sospensione del servizio, a qualunque titolo avvenga, dovrà essere comunicata all'Ufficio comunale competente e non può protrarsi oltre i 6 mesi.
3. Nel caso di sospensione del servizio dovuta al decesso del titolare, si rimanda a quanto stabilito all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per l'utilizzo di sostituti si rinvia all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 23

TAXI. Zone di stazionamento

1. Le zone di sosta e carico per l'esercizio del servizio di TAXI, sono definite con deliberazione della Giunta Comunale che, sentita la Commissione di cui al capo II, può determinarne l'incremento o la diversa collocazione .
2. Per quanto concerne lo stazionamento delle autovetture specificamente attrezzate per il trasporto disabili si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 30 comma 6.

Art. 24

TAXI. Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di TAXI si esplica nell'arco delle ventiquattro ore. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio, qualora vengano determinati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale abbia stabilito turni ed orari di servizio di cui al comma 1, ai titolari di licenza Taxi sarà consentito, previa comunicazione motivata al competente Ufficio, scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza.
E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. E' altresì consentito, in caso di giustificati motivi, utilizzare un veicolo in possesso delle caratteristiche di idoneità di cui al successivo capo VI, diverso da quello autorizzato al servizio, previa comunicazione al competente ufficio comunale; in tal caso il competente Ufficio comunale rilascerà nulla osta provvisorio.
4. Per gravi ed eccezionali situazioni documentate possono essere consentiti temporanei turni speciali da autorizzarsi con specifico provvedimento.
5. I criteri per la formazione dei turni del servizio TAXI e degli orari di servizio nonché eventuali modifiche sono stabiliti, con determinazione dirigenziale del Servizio comunale competente, udito il parere della Commissione consultiva di cui al capo II .
6. Nei casi d'urgenza il Dirigente del competente Servizio comunale provvederà alla modifica temporanea degli orari dandone immediata comunicazione ai componenti della Commissione consultiva.
7. L'ufficio comunale provvederà a trasmettere, anche via fax o posta elettronica, il testo della determinazione dirigenziale ai componenti della Commissione ed alle stazioni radiotaxi in modo che queste provvedano ad informarne i titolari delle licenze sia a mezzo radio sia con affissione delle disposizioni sulle colonnine delle piazzole di sosta.
8. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai Taxi del Comune di Matera e nei modi seguenti:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione di Giunta comunale con o senza telefono fisso;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio e mediante centrali radio-taxi;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
9. Nei modi indicati al precedente comma lettera a) e b), la corsa sarà attribuita al tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo senza vincoli di precedenza.
10. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

Art. 25

TAXI. Turni di reperibilità per servizi di emergenza

1. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni di reperibilità determinati dall'Amministrazione comunale sentita la Commissione consultiva di cui al capo II.
2. In presenza di circostanze eccezionali ed improvvise saranno chiamati ad espletare il servizio i tassisti in turno di reperibilità.

Art. 26

TAXI. Turni integrativi

1. Al fine di garantire il diritto degli utenti alla mobilità e sentito il parere della Commissione consultiva di cui al capo II, la Giunta Comunale può disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. A della legge 4 agosto 2006 n. 248.
2. Per l'espletamento del servizio integrativo, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'art. 12 comma 1, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti professionali previsti. In caso di istituzione di turni integrativi, i titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Matera che intendano fornire tale servizio supplementare, devono trasmettere al competente Ufficio comunale il titolo di lavoro contratto con il sostituto alla guida almeno il giorno precedente all'avvio del servizio.

Art. 27

Uso multiplo del TAXI e forme innovative di servizio

1. E' consentito l'uso multiplo del taxi.
2. Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, corrispondendo il pagamento della quota di corrispettivo corrispondente al tragitto effettuato.
3. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.
4. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.
5. La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.
6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista dal tassametro multiutente.

Art. 28

Servizi sussidiari ad integrazione dei trasporti di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea al fine di promuovere un equilibrato sviluppo economico, sociale e turistico del territorio, concorrendo alla salvaguardia dell'ambiente ed alla riduzione dei consumi energetici, secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 29

Interruzione del trasporto

1. Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo od altri motivi di forza maggiore, il conducente ha l'obbligo di provvedere ad organizzare un servizio sostitutivo se richiesto. Il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato diminuito dei costi relativi allo scatto di partenza e di altri eventuali costi aggiuntivi.

Art. 30

Trasporto disabili

1. I conducenti delle autovetture adibite al servizio TAXI e NCC hanno l'obbligo di prestare la massima collaborazione per caricare gli utenti disabili e i loro eventuali supporti necessari alla mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti deve essere obbligatoriamente effettuato e senza la richiesta di alcun compenso ulteriore.
3. Allo scopo di favorire il trasporto di utenti con particolari difficoltà di deambulazione, in caso di rilascio di nuova licenza TAXI che si renda disponibile, a seguito di cessazione per rinuncia o aumento del contingente, o in caso di nuova assegnazione di autorizzazione NCC a soggetto già titolare che ottenga di incrementare il proprio parco veicoli con una o più nuove autorizzazioni, i vincitori del bando di cui all'art. 20 che si trovino nelle condizioni di cui sopra dovranno dotarsi di autovettura specificamente ed idoneamente attrezzata come descritto al successivo art. 35.

➤ TAXI

4. E' consentito agli organismi collettivi del servizio TAXI di cui all'art. 8 di dotarsi di autovettura specificatamente attrezzata per il trasporto disabili. Il rilascio della licenza viene effettuato, in deroga a quanto stabilito agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento ed in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lett. d del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, a persona in possesso dei requisiti professionali previsti anche se già titolare di licenza taxi che dichiara di esercitare l'attività di trasporto disabili in forma associata a nome dell'organismo collettivo.
5. La licenza rilasciata ai sensi del precedente comma, in deroga ai casi previsti agli artt. 14 e 15, non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto, dovrà essere obbligatoriamente gestita in forma associata da parte dell'ente collettivo, rimarrà vincolata alla tipologia di veicoli per la quale è consentito il rilascio in deroga (non concorsuale) e decadrà qualora vengano meno tali requisiti.

6. Il titolare di licenza TAXI munito di veicolo specificamente attrezzato per il trasporto disabili, dovrà garantire la propria attività presso una stazione di sosta, determinata dal Dirigente del competente Servizio Comunale sentita la Commissione di cui al Capo II, al fine di garantire anche ai disabili la continuità della prestazione di un idoneo servizio nell'arco del turno lavorativo diurno.

➤ **NCC**

7. In deroga a quanto stabilito al capo I, al fine di implementare ulteriormente l'offerta di trasporto nei confronti di persone con ridotta capacità di deambulazione, è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche" secondo le forme ed i modi di cui al successivo art. 35 comma 3.

Art. 31 Tariffe

➤ **TAXI**

1. Il servizio TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale procede ogni due anni alla fissazione delle tariffe relative al servizio TAXI.
3. Per il servizio urbano la tariffa è determinata su base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza sull'autovettura e ad eventuali servizi supplementari.
4. Per il servizio extraurbano si applica la tariffa chilometrica sommata ad eventuali servizi supplementari.
5. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al **capo II**, può:
 - ❑ stabilire tariffe agevolate per determinate fasce d'utenza, in particolare per l'utenza di sesso femminile che necessita del servizio in particolari fasce orarie e per gli utenti anziani;
 - ❑ stabilire tariffe agevolate per determinati periodi;
 - ❑ stabilire tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;
 - ❑ stabilire tariffe frutto di convenzioni fra titolari dei pubblici esercizi ed associazioni, consorzi e cooperative di tassisti.
6. Sono consentite forme di agevolazione tariffaria ad opera di associazioni, consorzi o cooperative di taxisti, purché praticate a categorie di clienti ben individuate, a seguito di specifici rapporti convenzionali.
7. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo direttamente concordata tra l'utente ed il tassista.
8. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio in forma di pagamento elettronico.

9. Nel caso l'utente sia prelevato fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, fatto salvo quanto previsto per il passaggio a vista (dove la tariffa dovuta è solo quella dal prelevamento alla destinazione) e al p. 5.

➤ **NCC**

10. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente di autovettura sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti in applicazione dell'art. 13 comma 4 della L. 21/92.
11. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
12. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

Art. 32 Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative.
2. Nell'ambito del servizio TAXI dette tecnologie sono mirate a ridurre i tempi d'attesa del cliente e ad assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.
3. L'Amministrazione Comunale può promuovere iniziative volte a favorire l'impiego di tecnologie innovative tecnologiche ed ecologiche.

CAPO VI CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE E DELLA RIMESSA

Art. 33 Riconoscibilità delle autovetture

➤ **TAXI**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI" che, se acceso con l'autovettura in movimento, significherà "TAXI LIBERO". Ad ogni autoveicolo è assegnato un numero d'ordine rilevabile da una targa, con la scritta in nero "servizio pubblico".
Ciascun veicolo deve esporre sulle porte anteriori due decalcomanie adesive recanti il numero di licenza e lo stemma del Comune.
La foggia e le dimensioni dei segni distintivi sopraenunciati sono stabiliti dal competente ufficio comunale.
2. La colorazione esterna delle autovetture ad uso taxi immatricolate dal 1° gennaio 1993 deve essere bianca.

➤ **NCC**

3. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma del COMUNE. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura NCC con riprodotti, ai lati, lo stemma del COMUNE.

4. La foggia della scritta noleggio e della targa posteriore, il posizionamento sui veicoli ed il materiale dei contrassegni, sono quelli stabiliti dall'Ufficio Comunale competente.

Art. 34
Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture da destinarsi al servizio taxi o di autonoleggio con conducente devono essere omologate per almeno cinque posti, compreso quello del conducente.
2. Prima dell'immissione in servizio dell'autovettura tutta la documentazione autorizzativa ad essa inerente deve essere consegnata all'Ufficio comunale che la acquisirà agli atti.

Art. 35
Caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio taxi e noleggio con conducente nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Le autovetture adibite al servizio di Taxi e NCC destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, oltre a quanto stabilito agli art. 33 e 34, devono essere dotate di pedana elettrosollevabile o estraibile manualmente purché con pendenza adeguata in base alla normativa vigente, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza. Devono, inoltre, essere dotate di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggeri, secondo la normativa vigente in tema di omologazione Taxi e NCC adibiti al trasporto disabili.
2. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente facile accesso nell'automezzo e visibilità.
3. In deroga a quanto stabilito al capo I e agli artt. 11, 14 e 15 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente del Servizio competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche. Tale autorizzazione, non rientrando nel campo di applicazione della L. 21/92, viene rilasciata secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
 - b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
 - c) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio con conducente di autovettura ad eccezione dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - d) in deroga ai casi previsti agli artt. 14 e 15, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto;

gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

4. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio, sentita la Commissione consultiva di cui al Capo II.
5. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 36

Tassametro per il servizio TAXI

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro di tipo omologato situato in posizione facilmente visibile da parte dell'utente e tale da consentire una lettura immediata e progressiva del corrispettivo da pagare.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 30, la regolazione del tassametro deve essere effettuata in applicazione delle tariffe comunali vigenti, l'avviso indicante il sistema tariffario, posto all'interno dell'abitacolo, deve essere chiaramente leggibile ed in luogo facilmente visibile dal cliente.
3. Il tassametro, immediatamente dopo l'installazione, dovrà essere sottoposto, a spese del titolare, a prove tecniche di misurazione presso una delle officine titolari dell'autorizzazione di cui al DM 24 maggio 1979 e piombato, con appositi sigilli che garantiscono sia l'inamovibilità dell'attrezzatura sia il collegamento con gli strumenti di misurazione della percorrenza. Il titolare della licenza dovrà allegare alla documentazione, trasmessa in copia all'Ufficio Comunale, che l'officina autorizzata rilascia, già ai sensi del DM 24 maggio 1979 e successive modificazioni, una dichiarazione in cui viene indicato, al momento della punzonatura, il calettamento del cerchio e le caratteristiche dei pneumatici, in particolare per quanto riguarda la percentuale di rilassamento del fianco.
4. Il conducente ha l'obbligo di curare il buon funzionamento ed una corretta manutenzione del tassametro. In caso di guasto il conducente deve darne immediata notizia all'ufficio a mezzo telegramma, fax od in altra forma tempestivamente consegnabile. Qualora la riparazione comporti la rimozione del tassametro l'evento dovrà essere immediatamente comunicato all'Ufficio comunale a mezzo di telegramma, fax o altro mezzo rapidamente consegnabile ed il ripristino dovrà avvenire nelle forme di cui al presente articolo.
5. L'ufficio dovrà essere posto in grado di poter verificare, attraverso agenti del Corpo di Polizia Municipale, la regolarità della piombatura e della conformità delle strumentazioni, attrezzature e documenti di cui al presente Regolamento.
6. In caso di guasto del tassametro e se l'autovettura resterà in servizio, il conducente deve darne immediata notizia al cliente ed informarla anticipatamente dei costi della corsa.

Art. 37

Contachilometri

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e di noleggio con conducente devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente ed all'ufficio comunale competente.

Art. 38
Rimessa

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente devono comunicare all'Ufficio competente la propria sede e l'ubicazione della rimessa presso la quale debbono stazionare i veicoli; la disponibilità della rimessa deve essere provata in base a valido titolo giuridico.
2. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata, ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza.
3. Entro 30 giorni deve essere comunicata all'Ufficio competente ogni variazione intervenuta.

CAPO VII
COMPORAMENTO DEI CONDUCENTI E DEGLI UTENTI

Art. 39
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della medesima, agli eventuali dipendenti e, in caso di sostituzione autorizzata, al collaboratore familiare od al sostituto se di loro competenza.

Art. 40
Obblighi e divieti per i conducenti

➤ **OBBLIGHI**

1. Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza TAXI o di autorizzazione NCC, o loro sostituti, hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro il secondo giorno successivo, qualsiasi oggetto dimenticato o smarrito dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare con diligenza la qualità del trasporto;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione a bordo del veicolo, con particolare riguardo al tassametro (per i soli taxi) ed al contachilometri;
 - h) conservare a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta;
 - i) informare la clientela, se rotta o mancante la strumentazione per i pagamenti elettronici;

2. I conducenti dei veicoli ad uso **taxi** sono altresì **obbligati** a:

- a) seguire il percorso più breve per raggiungere la meta richiesta informando il cliente riguardo ad ogni deviazione che si rendesse necessaria;
- b) consentire l'occupazione di tutti i posti per il quale il veicolo è omologato;
- c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico come indicato all'art. 24 e tutte le disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale;
- d) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, nei limiti numerici ed alle condizioni di cui all'art. 169 del Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n. 285).
- e) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- f) informare anticipatamente dei costi della corsa la clientela, in presenza di tassametro guasto.

3. I conducenti dei veicoli ad uso noleggio con conducente sono altresì obbligati a rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.

➤ **DIVIETI**

4. Nell'esercizio della propria attività ai titolari di licenza **TAXI** o di autorizzazione **NCC**, o loro sostituti, è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa ad eccezione del caso specifico di cui all'art. 27;
- b) custodire o trasportare animali propri nell'autovettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, tranne che nel caso di forza maggiore o di evidente pericolo per l'incolumità propria o di terzi o salvo esplicita richiesta del committente;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalla tariffa tassametrica e dagli eventuali supplementi (in caso di taxi), oppure rispetto alla tariffa contrattata antecedentemente alla corsa (in caso di noleggio con conducente o di guasto al tassametro);
- e) rifiutare il trasporto di bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità di utenti con difficoltà di deambulazione;
- g) fumare, mangiare e bere durante l'esercizio del trasporto;
- h) nelle autovetture è fatto assoluto divieto di fumare per chiunque, anche quando ferme nelle aree di sosta (in caso di taxi);
- i) ai conducenti dei veicoli ad uso taxi è altresì vietato seguire percorsi diversi dalla via più breve rispetto alla meta indicata.

Art. 41
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi o di noleggio con conducente è vietato:
 - a) fumare, mangiare e bere;
 - b) gettare oggetti sia all'interno dell'abitacolo sia al di fuori di esso;
 - c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere il trasporto quando esso, per la tipologia degli oggetti o per le loro dimensioni, determini una violazione della legislazione vigente;
 - e) agli utenti del servizio taxi è altresì vietato scegliere l'autoveicolo da utilizzarsi nella corsa. Il rispetto dell'ordine di carico potrà essere derogato solo nei seguenti casi:
 - ◆ nel caso che l'autovettura posta in posizione precedente, nell'ordine di carico, non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto delle persone o dei bagagli rispetto al gruppo che richiede la corsa;
 - ◆ nel caso in cui l'utente richieda l'utilizzo di un veicolo munito di terminale per poter effettuare pagamento elettronico;
 - ◆ nel caso in cui l'utente richieda l'utilizzo di autovettura dotata delle caratteristiche di cui all'art. 35 (veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione).

Art. 42
Reclami

1. I reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Sindaco tramite il competente Ufficio comunale o al Corpo di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, in relazione alle loro specifiche attribuzioni, adottano i provvedimenti disciplinari di competenza.

CAPO VIII
ILLECITI E SANZIONI

Art. 43
Vigilanza sul servizio

1. Il competente Ufficio comunale, il Corpo di Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento provvedendo, se del caso, alle necessarie verifiche.
2. Il competente Ufficio comunale vigila altresì sulla conformità alle norme vigenti della documentazione autorizzativa e delle autovetture adibite ai servizi taxi e noleggio con conducente con possibili verifiche annuali e con controlli straordinari qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 44 Sanzioni

1. Per le violazioni agli obblighi od il mancato rispetto dei divieti di cui al presente Regolamento, salvo applicazione di diverse o più gravi sanzioni previste da specifiche normative, si applica, per gli aspetti sanzionatori, l'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'entità del pagamento in misura ridotta per le sanzioni emesse a seguito di violazioni al presente Regolamento è stabilita in € 100,00.
2. Il rifiuto della prestazione del servizio da parte dell'esercente il servizio di taxi è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n. 28/1996.
3. L'esercizio dell'attività di trasporto persone senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 28/1996 è soggetto alla sanzione di cui all'art. 19 della medesima Legge Regionale.
4. In caso di collaborazione o di sostituzione alla guida, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono comminate anche al titolare dell'attività, in qualità di obbligato in solido.
5. E' prevista la sospensione dell'attività con atto del Dirigente del competente ufficio per un periodo da 15 a 180 giorni, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli;
 - c) violazione delle norme che regolano il trasporto di utenti con particolari difficoltà di deambulazione;
 - d) violazione delle norme in materia di previdenza, prevenzione e sicurezza previste per gli esercenti il servizio, i loro collaboratori familiari, i loro sostituti o, in caso di noleggio, i loro dipendenti;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio da parte del titolare della licenza o autorizzazione;

Oltreché nei casi di cui sopra, la licenza di TAXI viene sospesa per un periodo da 15 a 180 giorni con atto del Dirigente del competente ufficio comunale anche nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
- b) violazione delle norme amministrative o penali connesse all'attività di servizio taxi;
- c) momentaneo non funzionamento del contachilometri;
- d) utilizzo del tassametro senza le piombature richieste nei collegamenti previsti;
- e) utilizzo di pneumatici diversi da quelli per i quali si è provveduto alla taratura del tassametro.
- f) in caso di sospensione della patente di guida comminata al titolare di licenza taxi a seguito di contestate violazioni al Codice della Strada, la sospensione dell'attività ha effetto per la durata della sospensione di guida fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 1.

Oltreché nei casi di cui sopra, l'autorizzazione di noleggio con conducente viene sospesa per un periodo da 15 a 180 giorni con atto del Dirigente del competente ufficio comunale anche nei seguenti casi:

- a) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- c) applicazione di tariffe diverse da quelle previste dal presente Regolamento;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;

Il Dirigente del competente ufficio comunale, dispone un periodo di sospensione dell'attività proporzionale alla gravità dell'infrazione.

I comportamenti recidivi, qualora la seconda violazione sia avvenuta entro il trecentosessantacinquesimo giorno dalla prima sono sanzionati con una ulteriore sospensione della licenza da un minimo di 180 gg ad un massimo di un anno.

La sospensione della licenza viene comunicata alla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione per gli adempimenti di competenza.

6. La licenza e l'autorizzazione vengono revocate con atto del Dirigente del competente ufficio comunale nei seguenti casi:
- a) violazioni delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con quella per il servizio di noleggio;
 - b) quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti per l'accesso alla professione di tassista o noleggiatore;
 - c) violazione delle norme sul trasferimento delle licenze;
 - d) avere subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - e) avere sospeso il servizio per oltre 30 giorni nell'anno in corso, anche non consecutivi, senza giustificato motivo e senza aver ottemperato gli obblighi di comunicazione all'Ufficio comunale;

Oltreché nei casi di cui sopra, l'autorizzazione di noleggio con conducente viene revocata anche nel seguente caso:

- a) quando l'autorizzazione non insiste sul veicolo per più di un anno.

La revoca viene comunicata alla Direzione provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione per gli adempimenti di competenza.

Art. 45 Decadenza

1. Il Dirigente del competente ufficio comunale dispone la decadenza dalla licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
2. La decadenza viene comunicata alla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione per gli adempimenti di competenza.

Art. 46

Effetti conseguenti alla sospensione, revoca e decadenza dei titoli abilitativi

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca e decadenza dalla licenza o autorizzazione.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Anagrafe regionale dei servizi taxi e ncc

1. Il Dirigente del competente ufficio comunale trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, all'amministrazione regionale della Basilicata l'elenco aggiornato delle licenze ed autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo IV del presente Regolamento.

Art. 48

Disposizioni transitorie

1. I soggetti in possesso di titoli abilitativi rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.
2. Ai fini di garantire il diritto alla mobilità delle persone con particolari difficoltà di deambulazione, qualora entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento non venga assegnata o non sia stata richiesta l'assegnazione di licenza TAXI nelle forme di cui all'art. 30 commi 3 e 4 qualora nessuno dei titolari di licenza taxi esistenti non abbia provveduto a dotarsi di auto attrezzata al trasporto di disabili, la Giunta Comunale provvederà ad indire apposito bando per l'assegnazione di licenze necessarie a garantire sempre la copertura dei turni di servizio TAXI da esercitarsi con autovetture dotate delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 35.
3. Tale servizio, purché garantito nelle 24 ore, può comunque essere espletato da titolare di licenza che abbia provveduto ad attrezzare la propria autovettura per il trasporto di disabili.

Art. 49

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia alla Legge 15 gennaio 1992 n.21 ed alla Legge Regionale della Basilicata 10 giugno 1996 n. 28, nonché alle altre disposizioni regionali e statali vigenti in materia.

Art. 50

Abrogazioni

1. Sono abrogati tutte le disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili col Regolamento stesso.